

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-195.0.0.-3

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di Gennaio il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente di Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PULIZIA AREA PARCHEGGIO PRESSO SHOPPING CENTRE TERMINAL TRAGHETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023. NO CIG.

Adottata il 12/01/2024 Esecutiva dal 22/01/2024

12/01/2024	TARTAGLIA CHIARA	
------------	------------------	--



DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-195.0.0.-3

OGGETTO PULIZIA AREA PARCHEGGIO PRESSO SHOPPING CENTRE TERMINAL TRAGHETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023. NO CIG.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), l'art. 7, l'art. 3, lett. e) dell'allegato I.1, del D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici";
- gli artt. 107, 153, comma 3 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Testo unico sul pubblico impiego";
- il Titolo I° del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativi alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Provvedimento del Sindaco n. 85/2023 del 28/04/2023 con il quale è stato assegnato all'Ing. Chiara Tartaglia l'incarico di "Dirigente della Direzione Sport", presso la "Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione", con decorrenza dal 24/04/2023 e scadenza il 06/04/2026;

Visti inoltre:

 gli artt. 31 e seguenti del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2023 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

Richiamato l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, in virtù delle disposizioni contenute in predetta norma, la presente Amministrazione, in qualità di Stazione Appaltante può, procedere "autonomamente e direttamente all'acquisizione" del servizio in oggetto, essendo lo stesso di importo inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto, senza la necessità della Centrale di Committenza, nonché della qualificazione della Stazione Appaltante ex artt. 62 e 62 del D. Lgs. cit.;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale introduce il "principio di auto-organizzazione amministrativa", in virtù del quale ogni ente dispone "della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi";
- l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti "possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche";
- l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023, il quale definisce come "affidamento *in house*", l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del "Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica", di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed alle condizioni rispettivamente indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, della Direttiva 24/2014/UE e dall'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva 24/2014/UE; nonché, per i settori speciali, dall'art. 28, paragrafi 1, 2 e 3, della Direttiva 24/2014/UE;
- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica", avente ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", "necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

Premesso che:

- in data 01/11/2012 è stato stipulato il contratto di concessione, con validità decennale, per la gestione dello stadio "Luigi Ferraris" tra la concedente Società SportInGenova e la Società Consortile denominata Consorzio Stadium scarl (in seguito SCARL);
- con deliberazione di G.C. n. 56 del 28/03/2014 è stato approvato lo schema di bilancio finale di liquidazione della SportInGenova S.p.A., con conseguente reintegro, tra i beni del

- patrimonio della Civica Amministrazione, degli impianti sportivi gestiti dalla stessa, tra cui lo stadio Luigi Ferraris;
- in data 7 agosto 2015 è stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita delle quote di partecipazione rappresentanti il 100% del capitale della Società SCARL alla Luigi Ferraris s.r.l, partecipata da Genoa e Sampdoria, con sede in Genova, Via Giovanni de Prà n. 1;
- con nota prot. n. 254981 del 25/07/2016 il Sindaco del Comune di Genova ha espresso il nulla osta al trasferimento della concessione in favore della Società Luigi Ferraris srl ed il subentro della stessa nella titolarità del contratto per la gestione dello Stadio Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-141 del 30/05/2023, la Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race ha disposto la proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere relativo alla gestione dell'impianto sportivo "Stadio Luigi Ferraris" sito in Via Casata Centuriona n. 10R, alle vigenti condizioni, a decorrere dall'01/07/2023 fino al 30/06/2024;

Vista la normativa in materia e precisamente:

- il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" con il quale alla SCHEDA "A" si dispone l'individuazione dell'area riservata esterna dei parcheggi e del settore riservato ai sostenitori della squadra ospite.
- il Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" che ribadisce quanto disposto al suddetto D.M. 18 marzo 1996 alla SCHEDA "A" riguardo alla "Individuazione dell'area riservata esterna dei parcheggi del settore riservato ai sostenitori della squadra ospite".
- le "Norme CONI per l'impiantistica sportiva", approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, al cui capitolo 6.3 viene disposto che "L'impianto sportivo dovrà essere dotato di idonee aree da destinare a parcheggio dei mezzi di trasporto dei diversi utenti, in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali, tenendo conto dell'importanza, destinazione e modalità di utilizzo dell'impianto sportivo oltre che delle abitudini locali."

Considerato che:

- al fine di ottemperare alla citata normativa, si rende necessario individuare un'area esterna allo Stadio Luigi Ferraris, idonea, per caratteristiche e distanza, alla sosta dei veicoli dei sostenitori della squadra ospite;
- in esito a verifiche circa le aree attualmente disponibili, è stata individuata a tal fine l'area parcheggio presso lo Shopping Centre Terminal Traghetti, Piazzale dei Traghetti Iqbal Masih n. 13 16126 Genova;

Dato atto che:

- con nota di cui al Prot. n. 12.01.2024.018744.E, dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova, è stata richiesta, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la disponibilità di tale

area da adibire alla sosta dei veicoli dei tifosi ospiti dalle ore 8:30 del giorno 13/01/2024, data dell'incontro di calcio del Campionato di Serie A tra Genoa e Torino.

Considerato che:

- l'area parcheggio presso lo Shopping Centre Terminal Traghetti è oggetto di concessione a Stazioni Marittime S.p.A. da parte della Capitaneria di Porto di Genova;
- Stazioni Marittime S.p.A. ha riscontrato tale richiesta acconsentendo all'uso dell'area per la finalità di cui sopra e segnalando nel contempo la necessità al termine delle operazioni e/o nella giornata successiva di attivare un servizio di pulizia approfondita degli spazi, atteso il prevedibile impatto sanitario che l'attività potrà avere;

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive indicate, nonché dei servizi ad esse connessi, quali l'accoglienza e gli spostamenti in sicurezza dei tifosi avversari, nonché la messa a disposizione di un'area destinata alla sosta dei veicoli di questi ultimi, si rende necessario provvedere alle operazioni di pulizia, segnalate da Porto Antico di Genova S.p.a., volte al ripristino degli spazi utilizzati dai sostenitori avversari in occasione delle citate competizioni;

Premesso, inoltre, che il servizio in esame non rientra negli atti di programmazione dell'Ente, così come definita dall'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, si rende necessaria la nomina del soggetto qualificato come "Responsabile Unico del Progetto", *ex* art. 15 del D. lgs. cit.;

Dato atto che:

- Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, per la presente procedura è individuato nella persona dell'Ing. Chiara Tartaglia, così come risultante da atto di nomina recante Prot. n. 11.01.2024.017928.I;
- l'Ing. Chiara Tartaglia, ai fini della nomina a RUP per la presente procedura, ha reso la "dichiarazione di assenza di conflitto di interessi" ex art. 6 bis, L. n. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, allegato parte integrante dell'atto di nomina sopra citato;

Rilevato che:

- all'interno del D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici", all'art. 1, spicca tra i principi che lo animano, quello del "risultato", per il quale: "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- il "Principio del risultato", attuazione del principio di "Buon andamento" della Pubblica Amministrazione, declinato puntualmente in "efficacia, efficienza ed economicità", costituisce "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale";
- tra i richiamati principi, enunciati dal "Codice", nella fattispecie agli artt. 2 e 3, vi sono quelli "della fiducia", finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei

funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato, non "dell'accesso al mercato" il quale richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Considerato che:

- l'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, nell'affidamento diretto a società *in house*, prescrive il rispetto dei principi di cui agli artt. 1,2 e 3;
- il servizio in oggetto si concretizza nella prestazione descritta nei precedenti punti del presente provvedimento, deve essere espletata entro la tempistica compatibile con il tempestivo ripristino dell'area utilizzata dai tifosi ospiti in occasione della partita in svolgimento presso lo Stadio Ferraris;

Ritenuto opportuno rivolgersi ad una società c.d. "in house", nella fattispecie ad AMIU Genova S.p.A., per l'esecuzione della prestazione sopra descritta, a fronte della celerità nell'esecuzione, della sicura e maggiore efficienza ed efficacia ed, in ultimo, dell'economicità della stessa;

Considerato, inoltre, che:

- AMIU Genova S.p.A. opera in regime di "in house providing", in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023
- alla data odierna AMIU Genova S.p.A. risulta essere società in house del Comune di Genova;

Verificato che il servizio in oggetto è necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come previsto dalla vigente normativa ed, in particolare, dagli obiettivi posti dal vigente Statuto, meglio declinati dai documenti previsionali e programmatici, nonché funzionale e rispettoso dell'attuazione dei predetto principio del "risultato";

Ritenuto, in ragione dell'importo stimato del servizio, inferiore alla soglia di € 140.000,00 indicata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, possibile procedere con l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto, relativo a "servizi/forniture", anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto, inoltre, di poter procedere, in virtù di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, tramite affidamento diretto c.d. "semplificato", contenendo il presente provvedimento, tutti gli elementi indicati dal "Codice", al predetto art. 17, comma 2, nella fattispecie: "l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

Evidenziato che:

- in data 12/01/2024, è stata rivolta ad AMIU Genova S.p.A. una richiesta di offerta, per il servizio di allestimento (completo di trasporto e assicurazione oggetti storici, noleggio teche ed altri materiali, montaggio e smontaggio, realizzazione stampe illustrative su pannelli e su carta patinata) di cui al prot. n. 12.01.2024.018700.U;
- nella stessa data l'Operatore Economico ha presentato la propria offerta per il servizio richiesto, acquisita agli atti dell'ufficio con il prot. n. 12.01.2024.019103.E, per un costo complessivo di € 1.586,00 (pari ad € 1.300,00 di imponibile oltre € 286,00 per IVA al 22%);
- l'offerta ricevuta risulta congrua per qualità/prezzo, con riferimento ai prezzi di mercato, nonché in rapporto alla tipologia e alla complessità della prestazione richiesta;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- la stipulazione del contratto avverrà ad avvenuta verifica dei "requisiti di ordine generale",
 così come previsti dal Titolo IV, Capo II, artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Tiziana Amedeo, responsabile del procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 provvedendo, inoltre, a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1. di affidare, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di pulizia dell'area parcheggio presso lo Shopping Centre Terminal Traghetti ad AMIU Genova S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 27, (16121) Genova (GE) P. IVA/C.F. 03818890109 (Cod. Benf. 22574);
- 2. di impegnare, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'importo complessivo di € 1.586,00 (pari ad € 1.300,00 di imponibile oltre € 286,00 per IVA al 22%), al

Capitolo 40199 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Cdc 2900 - Pdc 1.03.02.99.999 *ALTRI SERVIZI del Bilancio 2024 (**IMP 2024/1988**);

- 3. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;
- 4. di dare atto che l'affidamento diretto in oggetto è attinente a "Prestazioni in Area Commerciale";
- 5. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante atto di liquidazione digitale, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, nei limiti della spesa di cui al presente provvedimento, a fronte della presentazione di regolare fattura in formato elettronico;
- 6. di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito web istituzionale del Comune di Genova sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7. di dare infine atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio *online*.

IL DIRIGENTE Ing. Chiara Tartaglia



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-195.0.0.-3 AD OGGETTO PULIZIA AREA PARCHEGGIO PRESSO SHOPPING CENTRE TERMINAL TRAGHETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023. NO CIG.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Materese